data pubblicazione 29/03/2010

Tribunale di Udine, 5 marzo 2010 - Pres. Venier - Rel. Grisafi.

Segnalazione del Dott. Paolo Polacco - Studio Querini

Intermediazione finanziaria - Obbligazioni corporate (Lehaman Brothers) - Informazione relativa al titolo negoziato - Fattispecie - Indicazione del rating e del livello di rischio - Insufficienza - Rischio di mancato rimborso del capitale - Avvertimento - Necessità.

Intermediazione finanziaria – Obbligazioni corporate (Lehaman Brothers) – Acquisto effettuato nell'ottobre del 2007 – Particolari condizioni del contesto economico – Rilevanza – Composizione del portafogli – Inadeguatezza per dimensione – Sussistenza.

Intermediazione finanziaria – Informazioni relative al titolo negoziato e all'inadeguatezza dell'operazione – Responsabilità precontrattuale – Sussistenza – Risoluzione della singola operazione – Esclusione.

Posto che ai sensi degli artt. 21 del TUF e 28 del reg. Consob l'intermediario ha il dovere di informare il cliente delle caratteristiche del titolo che lo stesso si accinge ad acquistare deve considerarsi insufficiente l'informazione, con particolare riferimento ad una obbligazione "corporate", che si limiti ad indicare il rating e la classe di rischio e non faccia invece esplicito riferimento all'eventualità del mancato rimborso del capitale che per un tal tipo di obbligazioni è sicuramente più probabile rispetto a quelle emesse da uno Stato dell'Unione Europea. (fb) (riproduzione riservata)

E' inadeguata per dimensione l'operazione di acquisto di obbligazioni Lehman Brothers effettuato nell'ottobre del 2007 - quando era già nota la crisi dei cd. "subprime" e si era verificato un improvviso aumento dei tassi interbancari - che incida per il 50% del patrimonio investito in buona parte in titolo di stato italiani ed in minima parte in azioni opportunamente diversificate. (fb) (riproduzione riservata)

La violazione dei doveri informativi relativi alle specifiche caratteristiche del titolo negoziato ed all'inadeguatezza dell'operazione non può condurre alla risoluzione della singola operazione, pur avendo essa natura negoziale, in quanto dette violazioni possono incidere solo sulla fase precedente la trattativa ed essere quindi fonte di responsabilità precontrattuale. (fb) (riproduzione riservata)

omissis

IL CASO.it

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Sig. XXX ha convenuto in giudizio la YYY spa e, premesso di aver trasferito nel settembre del 2006 presso la filiale di Udine la propria "posizione titoli" e di aver poco dopo acquistato BOT per un controvalore di 25.000,00 euro e CCT per un controvalore di euro 80.000,00, oltre ad aver sottoscritto quote di fondi a contenuto azionario per euro 10.000,00, ha chiesto la dichiarazione di risoluzione e/o nullità e/o invalidità del contratto di compravendita di obbligazioni Lehman Brothers stipulato il successivo 12/10/07, su consiglio del funzionario della banca, per un controvalore di euro 60.375,53, e comunque il risarcimento dei danni all'istituto bancario per le perdite subite a seguito del successivo "default" della emittente, detratte le cedole percepite per complessivi euro 2.243,55. A fondamento della pretesa ha dedotto la violazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria tra cui, in particolare, le norme che impongono all'intermediario un obbligo di informazione attiva e passiva, l'obbligo di astenersi da operazioni inadeguate - per tipologia, oggetto, frequenza, e dimensione - all'effettiva esperienza del risparmiatore, salva la sottoscrizione della clausola di inadeguatezza, nonchè l'obbligo di non operare in conflitto di interessi, senza avvisare per

iscritto il cliente. Ha esposto in particolare: di avere sempre investito solo in BOT e CCT, e solo in minima parte in fondi azionari, e di aver sin da subito manifestato al funzionario dell'istituto convenuto l'intenzione di non voler perdere il capitale investito e di avere una propensione al rischio tale da accettare una perdita medio/bassa; che al momento dell'acquisto delle obbligazioni Lehman B. il suo portafoglio titoli era "azionario" per euro e monetario per euro 110.540,00, rappresentato quest'ultimo quasi esclusivamente da CCT; che era stato il funzionario della banca a consigliargli di vendere i CCT per sostituirli con dette obbligazioni con identica scadenza ma con cedole maggiori, rassicurandolo sulla solvibilità dell'emittente; che l'operazione in questione era da considerarsi inadeguata, non solo per "oggetto" in quanto, nonostante il "rating" e l'inserimento tra i titoli dell'elenco "Basso rischio-Rendimento Patti Chiari", le Lehman B. erano obbligazioni molto più rischiose dei CCT. trattandosi di obbligazioni "corporate" emesse da una banca d'affari, acquistate in un momento in cui già era scoppiata la "bolla dei subprime", ma soprattutto per "dimensione" comportando tale acquisto la concentrazione degli investimenti per il 43 % del portafoglio in un unico titolo, per di più rischioso; che il funzionario dell'istituto non lo aveva in alcun modo informato nè sulla tipologia delle obbligazioni nè sull'inadeguatezza di tale investimento; che, inoltre, la banca aveva assunto contrattualmente l'obbligo di informare tempestivamente il cliente nel caso di una variazione significativa del livello di rischio e, nonostante tale variazione si fosse verificata a metà luglio del 2008, l'istituto non lo aveva avvisato; che l'acquisto infine era stato compiuto "fuori

mercato" e in non segnalato conflitto di interessi.

Si è costituito l'istituto bancario contestando la fondatezza della domanda per aver l'istituto bancario rispettato integralmente la normativa in materia in relazione a tutti i profili denunciati. Ha contestato sia che l'operazione fosse da considerare inadeguata, e quindi da segnalare come tale al cliente, sia di aver violato l'obbligo di informare in ordine alla variazione del livello di rischio. Ha evidenziato che le obbligazioni Lehman Brothers erano titoli ricompresi nell'elenco creato dal Consorzio Patti Chiari, e che avevano avuto sino a qualche giorno prima dell'annuncio della Banca di voler ricorrere alla procedura di cui a Chapter 11 un rating pari ad A o A+. Ha sostenuto in particolare che l'operazione era del tutto adeguata al profilo di rischio del cliente sia per "dimensione" che per "tipologia" anche in considerazione del fatto che neppure il sistema finanziarino e creditizio, in base alle informazioni note ai mercati, era stato in grado di prevedere il dissesto irreversibile della Lehman B. Ha rilevato infine che l'ordine di acquisto (doc. 10 di parte attrice) presentava l'avviso dell'esistenza del "conflitto di interessi" e la conferma dell'ordine da parte del cliente nonostante tale avviso.

Le domande dell'attore sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito indicati. L'attore, come detto in premessa, si duole dell'esito di un investimento finanziario effettuato in obbligazioni della Lehman Brothers in data 12/10/2007 per un controvalore di euro 60.375,53, ed attribuisce la perdita del capitale investito alla responsabilità dell'istituto bancario che, nel dar corso all'operazione, avrebbe violato le norme che disciplinano l'attività degli intermediari finanziari. Contesta la legittimità dell'operato dell'istituto di credito convenuto sotto diversi profili, ma la principale (ritenuta qui assorbente) doglianza concerne l'inadempimento dell'obbligo di informazione che incombeva sulla convenuta. Assumendo, infatti, che l'acquisto di obbligazioni "Lehman Brothers" era un'operazione "inadeguata" sia oggettivamente (per oggetto e tipologia e soprattutto per dimensione), sia rispetto al suo "profilo soggettivo", cioè alla sua c.d "propensione al rischio", come in concreto manifestatasi anche nel corso del rapporto con l'Istituto, denuncia la mancata informazione in ordine a tale inadeguatezza. Sostiene anzi di aver ricevuto la falsa informazione che si trattava di titoli sicuri e quindi di aver ricevuto l'erroneo consiglio di vendere i CCT per acquistare detti titoli, in quanto "assimilabili ai BOT o ai CCT", con analoga data di scadenza ma cedole superiori. Rileva poi anche che l'informazione in ordine all'inadeguatezza dell'investimento avrebbe dovuto essere data in "forma scritta" ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob 11522/1998.

Orbene, va innanzitutto rilevato che l'istituto bancario non ha provato (né offerto di provare) in giudizio di aver fornito, in ordine alle caratteristiche dell'operazione in questione al momento dell'acquisto, alcuna informazione al cliente se non quella generica (e per vero fuorviante) risultante per iscritto nell'ordine, ossia che si trattava di obbligazione con "Rating" A+ e classe di rischio "1" e cioè "Bassa". L'istituto bancario si difende sostenendo che si trattava di operazione "adeguata" e si limita al riguardo a negare di aver consigliato

l'acquisto o a negare di aver assicurato che le obbligazioni Lehman B. erano titoli considerati sicuri, anche dagli operatori finanziari, ma non prova, né offre di provare, di aver comunque reso edotto il cliente quanto meno delle caratteristiche del titolo che veniva acquistato (nella medesima giornata) con il ricavato della vendita di CCT non ancora scaduti.

Orbene, ad avviso del Collegio, l'istituto bancario avrebbe dovuto fornire al dente una completa informazione circa la natura del titolo acquistato dall'attore e in ordine ai rischi connessi a quella specifica operazione, informazione che, trattandosi di soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 1176 II co c.c.) nell'ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l'interesse dei clienti, necessariamente avrebbe dovuto comprendere l'indicazione, non generica, della natura dell'investimento. Nel caso in esame, ad esempio, non risulta che l'attore sia stato informato del rischio più rilevante (rispetto a quello in BOT e CCT dello Stato Italiano che sino a quel momento rappresentavano la gran parte del portafoglio titoli e la totalità di quello "monetario") che l'investimento in obbligazioni Lehman B. comportava, ovvero quello del mancato rimborso del capitale investito. L'omessa informazione della possibilità, per quanto lontana potesse apparire (stante il rating attribuito all'emittente dalle agenzie internazionali), del mancato rimborso del capitale, nonché della differenza sostanziale tra obbligazioni di uno stato sovrano appartenente all'Unione Europea, e obbligazioni di una società "commerciale", comporta sicuramente un'inadeguata informazione non solo sui rischi,l ma sulla natura stessa della specifica operazione. È invero sostanzialmente diverso un investimento in obbligazioni di uno Stato Sovrano appartenente all'Unione Europea, come quelle (CCT) che venivano "disinvestite" dall'attore, da un investimento in obbligazioni "corporate", ossia obbligazioni di una società commerciale, il cui rischio di perdita del capitale per "default" è per definizione molto più alto. IL CASO.it

Nel caso in esame, come sopra detto, l'unica informazione rilevante che risulta essere stata fornita è quella risultante per iscritto nell'ordine, ossia che si trattava di obbligazione con "Rating" A+ e classe di rischio "1" e cioè "Bassa". Trattasi di informazione del tutto insufficiente e già solo per questo l'istituto deve ritenersi comunque (ossia anche se per ipotesi l'operazione si ritenesse adeguata) inadempiente all'obbligo di fornire un'adeguata informazione al cliente sulle caratteristiche dell'investimento posto in essere. L'art. 21 prevede, infatti, l'obbligo dell'intermediario finanziario di "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e di operare in moda che essi siano sempre adeguatamente informati", e tale obbligo trova ulteriore specificazione nell'art. 28 del regolamento Consob, che prevede che l'intermediario, oltre a dover acquisire dall'investitore "notizie circa la sua esperienza in materia di in vestimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio", non deve "effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento".

Ciò tuttavia non basta in quanto, ad avviso del Collegio, deve ritenersi altrettanto pacifica nella fattispecie in esame anche l'inadeguatezza dell'operazione, in relazione al profilo di rischio del cliente ossia alla sua "propensione al rischio", sia per "oggetto e tipologia" dell'investimento, sia e soprattutto per "dimensione". Poiché è pacifico che in relazione all'ordine di acquisto oggetto di causa non vi è stata da parte dell'istituto bancario alcuna segnalazione di "inadeguatezza" dell'operazione ne consegue la violazione da parte dell'istituto bancario non solo del generico obbligo informativo ma, in particolare, dell'obbligo di fornire le informazioni in ordine all'inadeguatezza dell'investimento, e del conseguente obbligo di astenersi dall'operazione, salvo ottenere l'autorizzazione "in forma scritta" da parte del cliente con la menzione (sempre "scritta") delle informazioni fornite in ordine a tutti i profili di inadeguatezza, e ciò ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob 11522/1998.

Basterà qui osservare che nel valutare l'adeguatezza della operazione l'intermediario deve tener conto di una complessa serie di fattori, tra cui le caratteristiche soggettive dell'investitore e le caratteristiche oggettive dell'operazione, formulando quindi un giudizio di adeguatezza mettendo in rapporto le une con le altre. Nel caso in esame, quanto alle caratteristiche "soggettive", risulta che l'attore nell'intervista MIFID aveva dichiarato una propensione al rischio media, ed un'esperienza media. Tale dichiarazione, già di per sé comunque significativa, non esonerava certo la banca dal dover considerare ogni altra

informazione in suo possesso. Esaminando in particolare "l'operatività" del cliente, la sua propensione al rischio risultava sostanzialmente "bassa" se si tiene presente che, sino all'acquisto in questione, su 140.000,00 euro di portafoglio titoli solo circa 31.000,00 euro erano investiti in "fondi azionari" (il cui acquisto, oltre a tutto, pur essendo "diversificato", era stato segnalato dalla banca come non adeguato al cliente), mentre il resto era investimento "monetario", in CCT e BOT. Ma anche sotto il profilo "oggettivo" l'operazione di acquisto delle Lehman Brothers era senz'altro inadeguata, non solo "per oggetto e tipologia", ma soprattutto per "dimensione". Per quanto concerne il primo aspetto l'istituto bancario insiste sul fatto che si trattava di obbligazioni aventi un "rating" del tutto tranquillo (A o A+) sino a qualche giorno prima della richiesta di "Chapter 11", e sul fatto che l'opinione diffusa, anche fra gli operatori, era che i dati di bilancio della società non fossero tali da far pensare ad un imminente dissesto, tanto da essere titoli inseriti nell'elenco creato dal Consorzio Patti Chiari di obbligazioni a basso rischio.

Ora, che le obbligazioni Lehman B. effettivamente non fossero "ufficialmente" inserite tra i titoli a rischio è vero, ma ciò, ad avviso del Collegio, non esonerava l'intermediario dal dovere di tenere in considerazione una serie di rilevanti circostanze oggettive - tra cui la particolare congiuntura economico-finanziaria in cui veniva operato l'acquisto - che influenzava sensibilmente il livello di rischio dell'investimento. Sotto il profilo dell'"oggetto" dell'investimento andava considerato che le obbligazioni in questione non solo, come già si è detto, erano obbligazioni "corporate", a differenza dei titoli BOT e CCT che sino a quel momento avevano rappresentato il maggior investimento dell'attore, ma altresì che si trattava di un acquisto di obbligazioni di una c.d. Banca d'affari americana, effettuato in un momento in cui era gia scoppiata la c.d. crisi dei subprime ed in cui si era verificato un improvviso rialzo dei tassi interbancari, in ragione del clima di reciproca sfiducia emerso tra istituti bancari. Già solo questo fatto avrebbe dovuto mettere in allarme un diligente intermediario.

Ma, come giustamente evidenziato da parte attrice, l'aspetto più evidente dell'inadeguatezza dell'investimento, soprattutto se posto in relazione con le caratteristiche sopra individuate del titolo e dell'emittente in quella particolare congiuntura economica, concerne la sua "dimensione" rispetto ai portafoglio titoli del cliente. Con detto acquisto (effettuato con il contestuale "disinvestimento" dei Titoli di Stato italiani per conseguire la provvista), invero, l'attore risulta aver concentrato su titoli di un solo emittente, e per di più bancario (e, ancor peggio, di una banca d'affari americana), circa il 50% del suo portafoglio in strumenti monetari. Nell'operare l'acquisto è stata pertanto disattesa una fondamentale regola del prudente investitore, ossia quella della c.d. diversificazione del portafoglio di investimento. Aspetto questo che un diligente intermediario non poteva non considerare e che avrebbe dovuto essere segnalato al cliente.

Sotto questo profilo (assorbente), pertanto, la doglianza dell'attore è senz'altro fondata. Ritiene in definitiva il collegio che l'istituto bancario non si è comportato in conformità non solo di quanto prescritto dal combinato disposto di cui agli artt. 21 lett. a) e b) del D.Lgs 24/2/98 n. 58 e 28 II comma, ma anche del più rigoroso art. 29 comma III del regolamento Consob 1/7/98 n. 11522, che prescrive la forma scritta a riprova dell'adempimento di tali doveri, formalità il cui rispetto è fondamentale. L'art. 29 comma III (delibera n. 11522), in particolare, stabilisce che qualora l'operazione che l'investitore decide di effettuare è "inadequata", nel senso sopra precisato, l'intermediario deve informare l'investitore di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora poi l'investitore, nonostante tali "avvertimenti", intenda comunque dare corso all'operazione "gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordine telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute". Nel caso in esame l'ordine scritto pacificamente non contiene la sottoscrizione di alcuna clausola di "inadeguatezza", né vi è il riferimento scritto alle avvertenze date, sicché tale obbligo deve ritenersi senz'altro inadempiuto.

Ora, dalla violazione di tale obbligo normativo, parte attrice prospetta diverse possibili conseguenze, in via tra loro alternativa. L'azione di nullità non appare accoglibile. L'intermediario finanziario che è venuto meno al suo obbligo di fornire al cliente, nelle forme prescritte l'informazione sui rischi cui si esponeva, e che pertanto è venuto meno al dovere contrattuale di "comportarsi con diligenza nell'interesse dei clienti" (art. 21, comma 1,

lett. a, T.U.I.F.) è invero responsabile delle conseguenze dannose dell'investimento effettuato ed è tenuto a risarcire il danno subito dagli attori. Non è invece in discussione la validità della singola operazione effettuata sulla base di uno specifico ordine del cliente, come invece assume un indirizzo della giurisprudenza di merito che non si condivide e non ha trovato successiva adesione nella Suprema Corte. La normativa primaria e secondaria in materia impone agli intermediari particolari doveri di comportamento diligente e corretto, finalizzati a garantire la massima possibile consapevolezza degli investitori; doveri che entrano a fare parte del contenuto effettuale del contratto (art. 1374 c.c.) e la cui violazione comporta il generale rimedio risarcitorio nel caso in cui l'investitore ne subisca un danno patrimoniale (art. 1218 cc.). Se tali doveri sono stati violati, ciò è avvenuto nel corso dello svolgimento di un rapporto contrattuale, o "in itinere" ovvero già instauratosi, e tali violazioni costituiscono un inadempimento che se di "non scarsa importanza" può giustificare, in una valutazione complessiva del rapporto, la risoluzione del contratto di negoziazione (se relative a obblighi successivi alla stipula del contratto di negoziazione, perché in caso contrario sarà configurabile solo una responsabilità precontrattuale) e in ogni caso il risarcimento dei danni. Ciò che è certo è che tali violazioni trovano sanzione sul piano risarcitorio, ma non si convertono in un vizio di invalidità attinente la genesi del rapporto o della singola operazione, come è per tutte le cause di nullità (in questo senso, da ultimo Cass. 2007 n. 26725; e fra le pronunce di merito: Trib. Monza, 27 luglio 2004, in Giur. merito, 2004, 2189; Tribunale Venezia 22 novembre 2004, in Società, 621). Né può trovare accoglimento la domanda di risoluzione per inadempimento dell'operazione di acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers. La violazione degli obblighi di buona fede o degli obblighi informativi si realizza invero, come sopra detto, o nelle trattative dirette alla conclusione del contratto di negoziazione (mancata assunzione di informazioni sulle caratteristiche soggettive degli investitori, mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari) o nella fase esecutiva di quel contratto: nel primo caso determina un obbligo risarcitorio ex art. 1337 cc (come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza del 2007 sopra citata); nel secondo caso concreta un inadempimento astrattamente suscettibile di condurre alla risoluzione dell'intero contratto, ma - di solito, ossia salvo casi eccezionali (ad esempio ordine eseguito in contrasto con quanto disposto per iscritto) - non può condurre alla risoluzione della singola operazione, pur avente natura negoziale, in quanto dette violazioni semmai incidono solo sulla fase delle trattative, con consequente mera responsabilità precontrattuale. Nel caso in esame, pertanto, non essendo ravvisabile un inadempimento che concerna l'esecuzione dell'operazione di acquisto, ma solo un inadempimento che tocca la fase precedente della "trattativa", non può essere dichiarata la risoluzione dell'ordine oggetto di causa, come richiesto.

Merita invece accoglimento la domanda proposta dall'attore di risarcimento danni. Il mancato integrale assolvimento dell'obbligo informativo attivo, da cui deriva la responsabilità della convenuta per le perdite subite dall'attore in conseguenza dell'acquisto delle obbligazioni oggetto di causa, è infatti senz'altro sanzionabile sul piano risarcitorio.

Va da sé, infine, che la mancata conoscenza delle reali caratteristiche dei titoli acquistati e dei rischi connessi all'investimento effettuato deve presumersi, soprattutto in ipotesi di operazione non adeguata, in nesso causale con l'operazione in questione, in quanto operazione non adeguatamente meditata, ossia compiuta senza la necessaria consapevolezza. Opinare diversamente, ossia esigere una rigorosa prova del nesso causale tra la mancata informazione e il danno cagionato dall'operazione, significherebbe invero, onerare il cliente di una "probatio diabolica" che finirebbe per svuotare completamente di contenuto la normativa posta a tutela dei suoi interessi. E ciò a maggior ragione quando ci si trovi di fronte, come nel caso di specie, ad una violazione di un obbligo normativo di carattere "formale", come quello prescritto in caso di operazione "non adeguata", ossia "ordine scritto in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".

Nella valutazione dell'ammontare del danno dovranno essere detratte le somme incassate dall'attore a titolo di cedole, indicate da parte attrice in euro 2.243,55. Non risulta invece certo il valore residuo dei titoli rimasti in possesso del cliente alla data della decisione. Parte attrice, tuttavia, per il caso di accoglimento delle sue domande, ha dichiarato l'"immediata disponibilità alla consegna alla convenuta dei titoli oggetto del contratto". In accoglimento di tale offerta, rispetto alla quale parte convenuta nulla ha obiettato, appare senz'altro opportuno (non essendovi prova certa del valore residuo dei titoli) disporre che parte attrice,

a fronte del risarcimento dei danni subiti, consegni i titoli in questione all'istituto convenuto. Il danno economico patito dall'attore corrisponde quindi ad euro 58.131,98, risultante dall'importo investito nell'acquisto delle obbligazioni, detratto l'importo incassato a titolo di cedole.

Non si ritiene invece possibile liquidare a titolo di lucro cessante quanto l'attore avrebbero guadagnato con un diverso investimento, in quanto si tratta di un danno del tutto ipotetico e nessuna prova del resto è stata fornita in ordine ad un eventuale alternativo investimento che potesse dare un "utile" superiore a quello liquidato con gli interessi legali sulla somma da restituire da calcolare dall'esborso sino al saldo effettivo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

- Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 1. accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta YYY spa, condanna la convenuta a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento danni, per le ragioni di cui in motivazione, l'importo di € 58.131,98, oltre agli interessi legali calcolati dall'esborso (12/10/2007) sino al saldo effettivo, con consegna da parte attrice dei titoli oggetto di causa a parte convenuta;
- 2. condanna parte convenuta a corrispondere all'attore le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.096,00, di cui € 1.540,00 per diritti ed € 3200,00 per onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Così deciso il 12/2/10.

Depositato in cancelleria il 5 marzo 2010